

Il programma delle Entrate. Diffusa la circolare con gli obiettivi per i servizi ai contribuenti

Rimborsi senza arretrati nel 2010

Per i «precompilati» la sperimentazione partirà già dal 2008

Antonio Criscione
ROMA

L'invio dei modelli precompilati ai contribuenti avverrà ad avviarsi già da quest'anno. Sarà una sperimentazione dell'iniziativa che Sogei e agenzia delle Entrate progettano di avviare nel 2009, ma i dipendenti i cui datori di lavoro avranno inviato il 770 entro aprile - anche se il fatto che il termine sia ancora in discussione limiterà le possibilità della sperimentazione - potranno consultare il proprio "precompilato" (attraverso i servizi dell'Agenzia) che sarà inserito in maggio. E, ancora, è prevista una decisa accelerazione sui rimborsi per arrivare a un'erogazione ravvicinata alla richiesta, oltretutto con una serie di messaggi personalizzati ai destinatari: anche tenendo conto che nel solo 2007 sono stati erogati 12,9 miliardi di rimborsi. Queste sono alcune delle novità che emergono dalla circolare 10/E del 2008, diffusa ieri dall'agenzia delle Entrate, che fornisce agli uffici gli indirizzi 2008 per i servizi ai contribuenti.

Una circolare, che secondo il direttore centrale Servizi ai contribuenti dell'Agenzia, Aldo Polito, «rafforza un indirizzo che punta alla qualità più che ai numeri. E che è volta ad agevolare l'adempimento spontaneo presi-

diando alcuni passaggi, come le dichiarazioni di successione». E la sensibilizzazione, nella convinzione che spesso la disinformazione provoca più danni all'Era-rio che la voglia di evadere, è uno dei punti centrali del documento diffuso ieri dall'Agenzia, che intende avvalersi di tutte le nuove tecnologie, dagli Sms all'utilizzo delle tecnologie VoIP. Nella convinzione che contribuenti informati, mezzo salvato.

L'invio dei precompilati, spiega Polito, «costituisce una prima fase sperimentale, come è giusto che sia, visto che anche negli altri paesi, come la Germania e la Francia, sono stati necessari quattro o cinque anni di sperimentazione per mettere a regime l'iniziativa». In ogni caso non ci saranno invii di materiale cartaceo, ma i precompilati saranno a disposizione per via telematica, non solo per chi è già registrato ai servizi on line dell'Agenzia, ma anche per coloro che volessero attivarla all'ultimo momento.

Gli arretrati sui rimborsi dovrebbero essere smaltiti entro il 2010, ma nel 2008 si conta di dare un deciso smaltimento al pregresso, senza trascurare la partita Iva auto. Spiega Polito: «Per le persone fisiche nel 2008 contiamo di chiudere la restituzione del 2004. Per le persone giuridi-

Le linee guida

Servizi

Entro la fine del 2008 i contribuenti assistiti attraverso i diversi canali di contatto dovranno essere almeno un milione e novecentomila. Le risposte fornite dai Cam in forma scritta, via fax, mail o sms, non dovranno essere inferiori a 41 mila e il 70% di queste dovrà essere inviato non oltre il secondo giorno lavorativo successivo a quello di ricezione della richiesta

Gestione atti

L'Agenzia conta di raggiungere una maggiore efficienza: nel controllo dell'autoliquidazione; nella gestione delle dichiarazioni di successione, sia con riferimento all'attività di liquidazione, che alla predisposizione e trasmissione delle note di trascrizione; nel recupero delle tasse di concessione governative e delle tasse automobilistiche relative alle lavorazioni a statuto speciale; nella gestione dei contratti di locazione pluriennali

che completeremo l'esame delle posizioni del 2004 e li liquideremo il 2001. Per l'Iva invece contiamo di chiudere l'anno di imposta 2006». Si prevede, inoltre, di erogare i rimborsi entro i 30 giorni dall'acquisizione dell'istanza sistema: quest'anno è previsto il monitoraggio di questi tempi.

Prosegue anche la campagna di comunicazione sui minimi: ai erano 375 mila le lettere inviate (su 500 mila previste). E nel 2008 si conta di arrivare a un milione novecentomila contribuenti assistiti attraverso i vari canali di contatto delle Entrate. Nel 95% dei casi i contribuenti che hanno prenotato un appuntamento dovranno essere assistiti entro 10 minuti dall'orario fissato.

Nel 2008 è, poi, previsto un incremento del 15% della percentuale dei controlli preventivi di qualità sulle comunicazioni di irregolarità. Il numero di questi controlli arriverà a 1.100.000 nel 2008. In tema di semplificazioni viene ricordato che entro il mese in corso partirà la sperimentazione della comunicazione unica per la nascita dell'impresa che vede coinvolte agenzia delle Entrate, Camere di commercio, Inps e Inail.

www.ilssole24ore.com/norme
Il testo della circolare

CINQUE PER MILLE

Rush finale sulle società sportive

L'agenzia delle Entrate completerà «entro l'anno in corso» il controllo sulle associazioni sportive dilettantistiche destinatarie del 5 per mille delle dichiarazioni 2006. Una parte dei 16 milioni di euro (dei 345 totali dell'anno 2005) congelati per mancanza dei presupposti per l'erogazione, sono infatti relativi a questa tipologia di sodalizi, ripescata con una sanatoria ad hoc. Secondo la norma, saranno ammesse alle donazioni solo le società già iscritte alle liste del 2006; in sostanza, non è stata consentita un'iscrizione a posteriori.

I controlli che l'agenzia delle Entrate si è impegnata a espletare - anche per garantire la liquidazione nella tempestività preannunciata ieri al Sole 24 Ore dal ministro per la Solidarietà sociale, Paolo Ferrero - si estendono anche alle dichiarazioni 2007, e - subordinate all'emanazione del Dpcm - delle posizioni riguardanti il 2008.

L'Agenzia, che nei progetti del ministro verrà investita anche dei compiti di erogazione delle donazioni dei contribuenti, fino a oggi ha svolto la funzione di filtro di domande e destinazioni.

Proprio l'esclusione di migliaia di associazioni (7.720 solo per il primo anno, decise dalle diramazioni regionali delle Entrate) sta creando i presupposti per un maxi-contenzioso giudiziario davanti ai Tar. Il rischio paventato dagli stessi enti destinatari è che l'eventuale accoglimento degli annullamenti dei provvedimenti con vizi meramente formali possa portare alla cancellazione delle liste di liquidazione, con ulteriore ritardo dei pagamenti.

Sostituti d'imposta. Da indicare il dato del Comune

Nel saldo delle addizionali debutta il codice catastale

Michela Magnani
Giovanni Renella

Dopo i chiarimenti forniti dall'agenzia delle Entrate con il comunicato stampa del 14 febbraio (si veda «Il Sole 24 Ore» di ieri) per compilare i nuovi modelli F24, i sostituti d'imposta si apprestano a effettuare i versamenti entro lunedì 18 febbraio con le idee un po' più chiare. Sono stati, infatti, risolti i dubbi su quale codice tributo utilizzare per versare il saldo 2007 dell'addizionale comunale all'Irpef e sulle modalità da seguire per compilare il nuovo campo «mese di riferimento» in relazione al campo «anno di riferimento», generati dalle risoluzioni dell'Agenzia n. 368/E e 395/E dello scorso dicembre.

Per versare l'addizionale comunale a saldo 2007 trattenuta in rate nel 2008 per i rapporti di lavoro che proseguono nell'anno si deve utilizzare il nuovo codice tributo «384E» (il nuovo codice «348E» va utilizzato per gli F24 EP), abbinato al codice catastale del Comune (i pochi righe previsti nella sezione «Ici e altri tributi locali» costringeranno a compilare più modelli a ogni scadenza, per inserire i codici catastali dei diversi Comuni nei quali risiedono i dipendenti) e all'anno di riferimento «2007». Fa eccezione il versamento, da effettuare sempre entro lunedì, del saldo dell'ad-

dizionale comunale in caso di applicazione del principio di cassa allargata; in questo caso occorre compilare il modello F24 utilizzando il codice tributo «381G» (e il codice «382E» per gli F24 EP), il generico codice ente «999» e l'anno di riferimento «2007».

Sulla compilazione del campo «mese di riferimento» è stato chiarito che occorre riportare il mese in cui sono state corrisposte le retribuzioni e che il campo non è collegato a quello «anno di riferimento» che, invece, riporta l'anno d'imposta cui si riferisce l'adempimento. Nel caso di versamento a rate del saldo dell'addizionale comunale trattenuto sulle retribuzioni corrisposte ad aprile 2008 (il versamento avverrà entro il 16 maggio 2008) andrà indicato «0004». Diversa è l'ipotesi della "cassa allargata". In questo caso si seguono le istruzioni del modello 770/2008. Pertanto, occorre indicare «0012» nel campo «mese di riferimento» e «2007» in quello «anno di riferimento» (nel prospetto ST del modello 770/5 andrà riportato anche il codice «B» nella colonna 8 «Note»). Inoltre, l'Agenzia ha chiarito

che, poiché la risoluzione 395/E ha solo individuato i codici tributo per i quali, al momento della loro istituzione, non era necessario riportare il mese di riferimento, i sostituti dovranno verificare, per gli altri codici tributo, quanto previsto dal provvedimento istitutivo. Per esempio, il nuovo codice tributo «3848» non è compreso nell'elenco, ma l'obbligo di indicare il mese di riferimento era già stato previsto nella risoluzione 368/E del 2007.

MODULO NON ADEGUATO

A causa dei pochi righe dell'F24 sarà necessario compilare più modelli per inserire i municipi in cui risiedono i dipendenti

Per le somme che non vanno versate mensilmente, è stato chiarito che il campo «mese di riferimento» va compilato indicando «il mese corrispondente a quello da esporre nel quadro ST del modello 770». Quindi, per versare il saldo dell'imposta sostitutiva della rivalutazione del Tfr, da effettuare entro il 18 febbraio, occorre riportare il codice tributo «1713», il mese di riferimento convenzionale «0012» e l'anno di riferimento «2007».

In caso di «consignment stock» occorre identificarsi

Conto deposito, partita estera

Deve identificarsi nel Paese di destinazione del bene un'impresa italiana che effettua una triangolazione in consignment stock (vendita in conto deposito). La sospensione degli effetti delle cessioni intracomunitarie sino al momento del passaggio di proprietà del bene può avvenire solo se il contratto di consignment stock intercorre tra due soggetti che hanno un rapporto bilaterale, ma non è estensibile alle operazioni effettuate in triangolazione. Con la risoluzione n. 49/E di ieri l'agenzia delle Entrate ha chiarito il momento di effettuazione di una cessione comunitaria in triangolazione, in presen-

za di un contratto di consignment stock stipulato tra il cliente comunitario di un'impresa italiana e un altro soggetto stabilito in un diverso Stato UE.

Una società italiana (Alfa) intende stipulare un contratto di fornitura con una società olandese (Beta), che prevede la consegna di merci in Francia direttamente al destinatario finale (Gamma), cliente di Beta. Secondo le previsioni contrattuali i beni dovrebbero rimanere di proprietà della società italiana fino al momento dell'effettivo prelievo da parte della società francese. Infatti la società olandese e quella francese,

con il consenso della società italiana, hanno stipulato un contratto di consignment stock secondo il quale al momento del prelievo del bene si realizza il duplice e contestuale trasferimento di proprietà delle merci da Alfa a Beta e da quest'ultima a Gamma.

La società italiana prospetta due soluzioni alternative. Secondo la prima ipotesi l'operazione comunitaria dovrebbe essere trattata secondo le regole previste per il consignment stock e, di conseguenza, la fatturazione e la presentazione del modello Intrastat dovrebbero avvenire solo al momento dell'effettivo prelievo

delle merci da parte di Gamma. La seconda soluzione, invece, prevede l'emissione della fattura e del relativo modello Intrastat al momento della consegna dei beni in Francia, mentre quando viene prelevata la merce si realizzerrebbe una operazione fuori campo Iva per mancanza del presupposto territoriale, rilevante solo ai fini delle imposte sui redditi.

Secondo l'agenzia delle Entrate entrambe le soluzioni non sono corrette. Poiché l'operazione coinvolge tre Stati UE la prima soluzione è stata ritenuta non conforme ai principi alla base delle transazioni intracomunitarie. La seconda soluzione, invece, non è corretta in quanto all'invio dei beni in Francia non corrisponde un contestuale trasferimento del diritto di proprietà.

R.Po.

Il forum online su casa e Fisco

Per i mutui più conveniente lo sconto sugli interessi passivi

Angelo Busani

Chi acquista l'abitazione principale può detrarre dall'Irpef il 19% degli interessi passivi che derivano dal contratto di mutuo stipulato per finanziare l'acquisto. Il tetto dello sconto è stato innalzato a 4 mila euro (dai precedenti 7 milioni di lire, cioè 3.652,00 euro) dalla Finanziaria 2008. Complice la recente modifica, molte delle richieste di chiarimenti arrivate agli esperti delle associazioni e del Sole 24 Ore durante il Forum casa online riguardano l'applicazione della detrazione. Queste righe rispondono ai quesiti più comuni.

Lo sconto Irpef spetta per gli interessi passivi del mutuo acceso per acquistare l'abitazione principale: quest'ultima è un immobile oggettivamente idoneo ad alloggiare persone, nel quale il contribuente deve stabilire la propria dimora abituale (questo requisito non è richiesto per il personale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia, come ha chiarito l'articolo 66, comma 2 della legge 342/2000) entro un anno dall'acquisto; a sua volta, l'acquisto deve essere stipulato nei 12 mesi successivi o antecedenti alla data di stipula del mutuo.

Non occorre rispettare questi termini se la destinazione ad abitazione principale non si verifica a causa di un trasferimento per motivi di lavoro avvenuto dopo l'acquisto (in questo caso la detrazione spetta anche se l'immobile viene concesso in locazione, come ha precisato la circolare n. 15/E del 20 aprile 2005). I termini indicati non valgono nemmeno se il mutuo viene estinto e ne viene sti-

pulato uno nuovo (è la cosiddetta "operazione di rinegoziazione"), anche con una banca diversa, di importo non superiore alla residua quota di capitale del vecchio mutuo da rimborsare, maggiorata delle spese e degli oneri correlati.

Se viene acquistata un'abitazione locata, la detrazione spetta a condizione che, entro tre mesi dall'acquisto, sia notificato al locatario l'atto di intimazione

SPECIALE ONLINE



FILO DIRETTO Restano in rete i chiarimenti ai quesiti dei lettori

Il Forum casa è ancora online. Nei prossimi giorni gli esperti del Sole 24 Ore e delle associazioni continueranno a rispondere ai quesiti inviati dai lettori. Le domande e le risposte sono pubblicate sul sito del Sole 24 Ore. Per facilitare la consultazione, sono ordinate per argomento: Ici, mutui, locazioni, detrazione del 36% per le ristrutturazioni e del 55% per il risparmio energetico e controlli fiscali

www.ilssole24ore.com/espertocasa

DOMANDE E RISPOSTE

Proseguiamo la pubblicazione delle domande inviate online dai lettori e delle risposte fornite dagli esperti delle associazioni e del Sole 24 Ore.

A ICI

Il calcolo dell'imposta

Per calcolare l'importo dovuto ai fini Ici devo considerare il valore della rendita catastale? Se l'abitazione è conteggiata al 50% con il coniuge, come opera la nuova detrazione dell'1,33 per mille?

L'ulteriore detrazione Ici dell'1,33 per mille va calcolata sulla base imponible dell'imposta (rendita catastale rivalutata del 5% e moltiplicata per i coefficienti di legge) e suddivisa in parti uguali tra tutti i contitolari che abitano l'immobile.

B MUTUI

Se si cambia mutuo

Posso surrogare (con un unico atto) due mutui prima casa (di cui porto in detrazione gli interessi passivi) stipulati in momenti diversi e con istituti di credito differenti (il primo per l'acquisto e il secondo per la ristrutturazione della stessa prima casa) e continuare a beneficiare della detrazione degli interessi passivi?

Sì: la permanenza dei benefici fiscali è prevista dall'articolo 7, comma 4, del decreto legge 7/2007.

Per sospendere le rate

Nel 2006 ho stipulato un mutuo prima casa. La Finanziaria ha previsto la possibilità di sospendere per non più di due volte, e comunque al massimo per 18 mesi, il pagamento delle rate. Ho chiesto informazioni alla mia banca, ma dicono di non sapere nulla.

La facoltà di sospensione spetta al mutuatario, solo per i contratti di mutuo riferiti all'acquisto di unità immobiliari da adibire a sua abitazione principale, solo se non è iniziato, al momento della richiesta di sospensione, il processo esecutivo per l'escussione delle garanzie; e a condizione che il mutuatario dimostri, nelle forme stabilite dal regolamento attuativo che dovrà essere emanato in base all'articolo 2, comma 480, della Finanziaria 2008, di non essere in grado di pagare le rate di mutuo di cui chiede la sospensione, dei costi bancari e degli onorari notariali. Dall'articolo 2, comma 479, della Finanziaria emerge che il meccanismo della sospensione non è immediatamente operativo, ma necessita dell'emanazione del regolamento attuativo.

C LOCAZIONI

Locazione temporanea

Ho meno di 30 anni e un reddito netto di 14 mila euro l'anno. Ho diritto alla detrazione per un contratto di locazione di un appartamento di durata due anni dove trasferirò la mia residenza? O per usufruire della detrazione occorre che il contratto sia almeno di tre anni?

La legge 431/98 non prevede contratti a uso abitativo della durata di due anni, ma assistiti o convenzionati (3+2), liberi o a uso transitorio

(massimo 18 mesi non rinnovabili); e la detrazione spetta solo se l'immobile è destinato ad abitazione principale. Per fruire della detrazione, è consigliabile stipulare un contratto libero o assistito, che prevede la facoltà di recesso per il conduttore con preavviso di sei mesi.

D DETRAZIONE 36%

Bonifico online

Vorrei sapere se è valido per ottenere la detrazione del 36% un bonifico fatto tramite online-banking della nota onoraria del geometra (che ha fatto il progetto per ristrutturare la casa) prima della comunicazione al Centro operativo di Pescara?

Nel bonifico online devono essere presenti i campi e vanno indicati il codice fiscale dell'ordinante e il codice fiscale del beneficiario. Se questi campi non sono previsti, il bonifico non è valido

E DETRAZIONE 55%

Prestazioni «miste»

Può una singola fattura essere portata in detrazione parzialmente nella misura del 36% e per la parte restante nella misura del 55%?

Una singola fattura documenta il corrispettivo a fronte di una prestazione. Le due detrazioni Irpef, quella del 55% e quella del 36%, non sono tra loro cumulabili e pertanto non è possibile, per lo stesso lavoro, chiedere entrambe le detrazioni seppure senza utilizzare, in entrambe le pratiche, lo stesso importo coincidente con il corrispettivo fatturato.

F CONTROLLI FISCALI

Recupero Iva prima casa

Ho comprato una casa nuova dal costruttore e devo recuperare l'Iva della casa che ho venduto (anche in quel caso, l'acquisto era stato fatto dal costruttore). Vorrei sapere se il recupero dell'Iva deve essere fatto nella dichiarazione dei redditi dell'anno in cui ho venduto casa (2007) oppure dell'anno in cui fatto il rogito per la nuova casa (2008).

Il credito di imposta, previsto dall'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 448/98 (come ha anche precisato la circolare 19/E del 1° marzo 2001 dell'agenzia delle Entrate) è attribuito a favore di colui il quale, dopo aver alienato un immobile acquistato usufruendo delle agevolazioni "prima casa" ai fini dell'imposta di registro o dell'Iva, provvede ad acquistare a qualsiasi titolo, entro un anno dall'alienazione, un'altra casa di abitazione non di lusso, ricorrendo nuovamente le condizioni per essere considerata "prima casa". Il credito di imposta, commisurato all'Iva corrisposta in relazione al primo acquisto, ma comunque non superiore all'Iva corrisposta per il secondo acquisto agevolato, sorge per effetto del secondo acquisto agevolato, indipendentemente da quando l'Iva sia stata fatturata e pagata. Quindi, nel caso proposto dal quesito, il credito sorge solo nel 2008, con il «rogito della nuova casa». Esso dovrà essere utilizzato in diminuzione delle imposte sui redditi delle persone fisiche dovute in base alla dichiarazione da presentare successivamente alla data (2008) del nuovo acquisto.

L'elenco degli esperti

Gli esperti del Sole 24 Ore: Luca De Stefani, Luciano De Vico, Vito Fanelli, Guido A. Inzaghi, Eugenio Magno, Eliana Morandi, Antonio Piccolo, Sergio Trovato, Marco Zandonà; **Agial:** Daniele Marescotti, Tommaso Mongiovì; **Alac-Appc:** Marco Carrossino, Fabio Cogliatore, Rodolfo Cusano, Mario Fiamigi, Paolo Gatto, Mauro Simone, Marco Spera, Pietro Suozzo; **Anaci:** Paolo Alvigini, Silvio Barbiero, Enrico Cambruzzi, Giorgio Cambruzzi, Fausta Coppo, Eugenio Corraele, Cristiano Degni, Claudio De Nicola, Maurizio Gaibani, Alfredo Gambato, Andrea Garbo, Fabio Gerosa, Gianfranco Jaconis, Giuseppe Merello, Jacza Merlin, Giuseppe Parisi Di Gangi, Carlo Parodi, Mauro Pellizzari, Fabio Sandrini, Giuseppa Sarra Fiore, Francesco Sciubba, Paolo Tadiotto, Emanuela Traini, Orazio Zilio; **Anama:** Paolo Bellini, Gianluca Burattelli, Giuseppe Dell'Aquila, Mauro Voi; **Anammi:** Giuseppe Bica, Massimo Dodaro, Roberta Odoardi; **Asppi:** Alessandro Ferrari; **Commissione tributaria del Consiglio nazionale del notariato:** Giampiero Petteruti, Adriano Pischetola, Diego Podetti; **Confedilizia:** Dario dal Verme, Roberto De Salvo, Alessandra Egidi, Giovanni Gagliardi Caputo, Antonio Nucera, Luigi Sansone, Giorgio Spaziani Testa; **Fiaip:** Armando Barstotti; **Fimaa nazionale:** Giovanni Pantanella, Paolo Pesando; **Fna:** Mauro Bolla, Alessandro Brogi, Angelo Carminnucci, Francesca Filippini, Bruno Galati, Rosella Guerini Rocco, Gabriele Lenzi, Matteo Rezzonico, Silvio Rezzonico; **Gesticond:** Vincenzo Nasini, Maurizio Pucci, Diego Russello; **Unai:** Canestraro Lucia, Luana Tagliolini; **Uppi:** Giacomo Carini, Jean Claude Mochet